

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Art. 20 Decreto legislativo 175/2016

Dicembre 2021

*Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) 50063 Piazza del Municipio, 5
protocollo@comunefiv.it – comune.figlineincisa@postacert.toscana.it – www.comunefiv.it*

INDICE

1. Premessa
2. Piani di razionalizzazione
3. Le partecipazioni societarie del Comune di Figline e Incisa Valdarno
4. Altre forme di partecipazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno
5. Società partecipate riconducibili all'art.4 e all'art.20 del D.lgs.175/2016
 - Farmavaldarno Spa
 - Valdarno Center Srl (partecipazione indiretta)
 - Casa Spa
 - Publiacqua Spa (partecipazione indiretta dal 14/06/2021)
 - Toscana Energia Spa
 - Società Consortile Energia Toscana (CET Srl)
6. Società partecipate NON riconducibili all'art.4 o all'art.20 del D.lgs.175/2016 e soggette a “razionalizzazione”
 - A.E.R. Ambiente Energia Risorse Spa
 - A.E.R. Impianti Srl
 - Valdarno Sviluppo S.p.A
7. Acquisizioni anno 2021
 - Acqua Toscana Spa

- Allegati

Premessa

La revisione periodica delle partecipazioni pubbliche è imposta dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovevano essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potevano varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni:

1. non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
2. oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del TU;
3. o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per ottimizzare e valorizzare i propri immobili, le amministrazioni pubbliche possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso il comma 9 dell'articolo 4 consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione pubblica partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici ad essa connessi e al tipo di

attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni pubbliche nei casi di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tali motivazioni l'amministrazione deve:

- a) dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- b) evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: “L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

L'art. 20 comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

All'atto della ricognizione delle partecipazioni, le amministrazioni devono “razionalizzare” quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU ovvero l'adozione di piani di riassetto societario (fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione) qualora rilevino:

- società che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”. Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

Piani di razionalizzazione

L'articolo 24 del TU “Revisione straordinaria delle partecipazioni” ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare con provvedimento motivato una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha approvato tale ricognizione con atto consiliare n. 86 del 28.09.2017, successivamente trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con prot. n. 37523 del 31.10.2017.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune di Figline e Incisa Valdarno effettua l'analisi dell'assetto complessivo delle proprie società partecipate, prevista dall'art. 20 del TU, predisponendo laddove necessario un piano di razionalizzazione ed approvando una relazione sull'attuazione del piano dell'anno precedente; ad oggi sono stati adottati i seguenti atti:

- relativamente alla situazione al 31.12.2017: delibera consiliare n. 140 del 14.12.2018, inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti con prot. n. 15338 del 12.04.2019;

- relativamente alla situazione al 31.12.2018: delibera consiliare n. 100 del 19.12.2019, inviata alla Corte dei Conti in data 06.04.2020 tramite Portale CON.TE (protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0003910 - Ingresso - 06/04/2020 - 17:42).

- relativamente alla situazione al 31.12.2019: delibera consiliare n. 91 del 16.12.2020, inviata alla Corte dei Conti in data 07.05.2021 tramite Portale CON.TE (protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0004562 - Ingresso - 07/05/2021 - 10:16)

Con riferimento a quest'ultima delibera consiliare si rilevano le seguenti risultanze:

a) Società da mantenere:

- Casa SpA;
- Publicacqua SpA
- Toscana Energia SpA;
- Farmavaldarno SpA;
- Società Consortile Energia Toscana CET Scrl;
- Valdarno Center Srl

b) Società da confermare nella procedura di liquidazione o razionalizzazione già in essere:

- Aer Impianti Srl (in liquidazione);
- Valdarno Sviluppo SpA (in liquidazione)
- Aer SpA (alienazione/cessione quote).

I suddetti Piani sono stati pubblicati sul sito internet del Comune al link www.comunefiv.it/amministrazione-trasparente

Le partecipazioni societarie del Comune di Figline e Incisa Valdarno

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. **Farmavaldarno Spa** – Gestione delle farmacie ex comunali - con una quota del **77,44%**;
2. **A.E.R - Ambiente Energia Risorse Spa** - Gestione ciclo integrato di igiene urbana - con una quota dello **0,56%** in fase di liquidazione azioni;
3. **AER Impianti Srl (in liquidazione)** – Attività di stoccaggio provvisorio RSU/assimilati/incenerimento RSU speciali ed assimilati - con una quota del **3,02%**;
4. **Casa Spa** – Gestione del patrimonio edilizia pubblica dell'area fiorentina - con una quota dell'**1,50%**;
5. **Publiacqua Spa** - Gestione servizio idrico integrato - con una quota dell'**1,110%** (diventata partecipazione indiretta dal 14/06/2021 a seguito del conferimento delle azioni nella società Acqua Toscana Spa);
6. **Acqua Toscana Spa** - holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie (costituita in data 14/06/2021)
7. **Toscana Energia Spa** – Gestione gas, energia elettrica ed ogni altro tipo di energia, con una quota dello **0,0087%**;
8. **Società Consortile Energia Toscana - C.E.T S.C.R.L.** - centrale di committenza per acquisto aggregato di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero - con una quota dello **0,185%**;
9. **Valdarno Sviluppo Spa (in liquidazione)** - Promozione iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio - con una quota del **3,01%**.

Il Comune detiene, come di seguito illustrato, anche partecipazioni indirette in società di capitali non oggetto della presente analisi stante l'esiguità della partecipazione diretta ("tramite") detenuta, ad eccezione della Valdarno Center Spa.

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

SITUAZIONE AL 31/12/2020

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE				
AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.p.A. (in corso procedura di liquidazione quote) 0,56%	⇒	A.E.R. Impianti Srl in liquidazione	C.R.C.M. Srl		
AER IMPIANTI S.p.A. in liquidazione 3,02%					
CASA S.p.A. 1,50%	⇒	C.E.T. S.C.R.L.	Banca Popolare Etica Soc. Coop P.A.		
FARMAVALDARNO S.p.A. 77,44%	⇒	Valdarno Center srl			
PUBLIACQUA S.p.A. 1,110% (partecipazione diretta cessata il 14/06/2021)	⇒	Ingegneria Toscane srl	LeSoluzioni Scarl	Ti Forma Srl	Aquaser Srl Water Right Foundation (WRE)
VALDARNO SVILUPPO S.p.A. in liquidazione 3,01%					
TOSCANA ENERGIA S.p.A. 0,0087%	⇒	Toscana Energia Green spa	Gesam Reti spa	Valdarno Srl in liquidazione	
C.E.T. S.C.R.L. 0,185%					

ACQUISIZIONI ANNO 2021

ACQUA TOSCANA S.p.A. 2,08693%	⇒	Publiacqua Spa
--------------------------------------	---	----------------

Altre forme di partecipazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno inoltre partecipa:

- Gestione associata del Servizio di Protezione civile con i Comuni di Rignano sull'Arno e Bagno a Ripoli;
- Fondazione per Sophia – Laboratorio di formazione, studio e ricerca tramite concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio a favore di studenti e neolaureati;
- Fondazione Nuovi Giorni – Prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- ATO Toscana Centro - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- Autorità Idrica Toscana con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- ASP Centro Residenziale “Lodovico Martelli”, azienda pubblica di servizi alla persona (si precisa che non è stata inserita del bilancio consolidato 2021 relativo all'anno 2020 tenuto conto delle indicazioni ARCONET in seguito all'applicazione dell'art. 4 comma 3 D.lgs.112/2017, in quanto lo Statuto non rileva alcun controllo del Comune di Figline e Incisa Valdarno).
- Società della Salute Fiorentina Sud Est - consorzio tra enti pubblici locali e USL costituito in data 14/01/2021 per il miglioramento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini.

Società partecipate riconducibili all'art. 4 e all'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Farmavaldarno Spa

Sede legale: VIA C. PISACANE 33/37 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) www.farmavaldarno.it Codice fiscale/partita IVA: 05374530482 Percentuale di partecipazione: 77,44%

L'oggetto della Società è la “gestione delle farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'erogazione di servizi connessi alla tutela sanitaria, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente”.

La Società è stata costituita con atto consiliare dell'ex Comune di Figline Valdarno n. 90 dell'1.12.2003 e con atto notarile del 23.12.2003, repertorio n.41269, rogato dal notaio dott. Marco Chiostrini e sottoscritto dal solo Comune di Figline Valdarno e da n.6 farmacisti dipendenti che al momento della costituzione della società prestavano servizio presso le farmacie comunali Serristori e Matassino conferite dal Comune stesso, nella Società in esame.

Il Comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla società Farmavaldarno Spa con contratto di servizio del 17.5.2004 (repertorio n. 6930 rogato dal segretario comunale). La gestione è stata affidata per 99 anni.

Con deliberazioni consiliari n.23 del 23.4.2004, n.52 del 15.5.2006 e n.17 del 31.1.2012 dell'ex Comune di Figline Valdarno si procedeva alla modifica dello statuto della Società Farmavaldarno (aumento capitale sociale, ecc). Nell'anno 2004 si sottoscriveva l'aumento di capitale sociale al fine di consentire l'ingresso in Farmavaldarno spa del Comune di Cavriglia che conferisce in gestione la farmacia di S. Barbara. Nell'anno 2006 si sottoscriveva, inoltre, l'aumento di capitale sociale al fine di consentire l'ingresso in Farmavaldarno spa del Comune di Reggello che conferisce in gestione la nuova farmacia di Leccio.

La proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno è del 77,44%, per il Comune di Cavriglia è del 7,86%, per il Comune di Reggello è del 7,86%. Le restanti quote sono ripartite fra i soci farmacisti dipendenti e Farmavaldarno stessa. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha pertanto il controllo sulla partecipata.

La Farmavaldarno Spa ha una partecipazione al 50% nella società Valdarno Center Srl, avente ad oggetto “la fabbricazione di protesi e tutori ortopedici, calzature ortopediche e plantari, busti in stoffa e resina e tutti gli articoli di ortopedia in genere; il commercio al dettaglio e all'ingrosso, nonché il noleggio, la manutenzione e la riparazione di strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali ortopedici e chirurgici; il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di arredamento sanitario o medico nonché di apparecchiature elettroniche ed informatiche; la gestione strutturale di poliambulatori medici e fisioterapici”.

Lo svolgimento del servizio farmaceutico comporta il pagamento al Comune, da parte della Società Farmavaldarno di un canone di concessione annuo definito in una misura fissa di Euro 200.000,00 più iva oltre a un importo variabile calcolato sulla percentuale del 5% del fatturato, dedotta la quota fissa di cui sopra. Nel bilancio 2021 l'entrata prevista è di euro 200.000,00 oltre iva.

La società è guidata da tre amministratori ed aveva alla data del 31/12/2020 n. 25 dipendenti.

Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizio di interesse generale” (lettera a).

La società Farmavaldarno Spa risponde, inoltre, ai criteri dell'articolo 20 del T.U. in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- il Comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari (lettera c);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a un milione di euro ed in costante crescita, come indicato nella scheda allegata;
- ha prodotto risultati positivi in quattro degli ultimi cinque esercizi (come indicato nella scheda allegata), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore della partecipazione dell'Ente (lettera e);

Considerato che:

- i dati di bilancio della società sono più che soddisfacenti;
- la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore ed il valore delle partecipazioni detenute dall'Ente;
- realizza gli obiettivi del servizio pubblico con un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti.

è intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà delle azioni di Farmavaldarno Spa non prescrivendo azioni di razionalizzazione.

Nel precedente piano non erano state individuate azioni specifiche di razionalizzazione per la società.

In termini di obiettivi futuri l'Ente, stante il suo ruolo di socio maggioritario, raccomanda:

- il rispetto della normativa in materia di trasparenza e corruzione (Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. “e la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 27 febbraio 2019 in merito all'attività di vigilanza circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione);

- il rispetto delle norme in materia di personale attraverso un'attenta revisione della dotazione organica volta ad un'ottimizzazione delle risorse umane impiegate, salvaguardandone comunque il carattere sociale;
- il rispetto di quanto previsto all'art. 11 c.8 del TUSP;
- l'individuazione di sempre maggiori iniziative a carattere sociale coniugando l'efficacia economica ed efficienza del servizio a vantaggio della collettività.
- attento monitoraggio volto a migliorare il rapporto costi/guadagni della società partecipata Valdarno Center Spa;
- il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - e dell'ulteriore normativa vigente in materia;
- il rispetto delle direttive impartite dall'ente capogruppo in materia di consolidamento dei bilanci, fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Bilancio Consolidato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/4.

Valdarno Center Srl

Sede legale: Via Petrarca, 37/41
50063 Figline e Incisa Valdarno

Codice fiscale/partita IVA: 05602600487
Partecipazione indiretta 50%

La società Valdarno Center Srl ha ad oggetto “la fabbricazione di protesi e tutori ortopedici, calzature ortopediche e plantari, busti in stoffa e resina e tutti gli articoli di ortopedia in genere; il commercio al dettaglio e all’ingrosso, nonché il noleggio, la manutenzione e la riparazione di strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali ortopedici e chirurgici; il commercio all’ingrosso ed al dettaglio di arredamento sanitario o medico nonché di apparecchiature elettroniche ed informatiche; la gestione strutturale di poliambulatori medici e fisioterapici”.

La società è stata costituita l’11 gennaio 2006 con atto rep. n. 50779 del Notaio Marco Chiostrini tra la Farmavaldarno Spa e la Gualtieri Center Srl con sede a Firenze (P.IVA 01360130486).

La Farmavaldarno Spa, partecipata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno al 77,44%, detiene il 50% del capitale sociale della Valdarno Center Srl. Pertanto il Comune ha indirettamente una partecipazione del 38,72%.

La società è guidata da 2 amministratori ed aveva alla data del 31/12/2020 n. 2 dipendenti.

L’oggetto sociale della Valdarno Center Srl rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi, è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizio di interesse generale” (lettera a).

Il risultato d’esercizio è stato sempre positivo negli ultimi anni.

In merito ai criteri fissati dall’articolo 20 del testo unico in materia di società abbiamo:

- la società ha un numero di amministratori (due) non superiore al numero dei dipendenti (due);
- ha un bilancio, seppur solido, ma con un fatturato medio, per l’ultimo triennio, inferiore a un milione di euro, come indicato nella scheda allegata;

Considerato, altresì, che:

- il Comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari;
- la società ha prodotto risultati positivi negli ultimi cinque esercizi e quindi, un’eventuale uscita dalla società, causerebbe nel medio e lungo periodo una perdita sia alla Farmavaldarno Spa che al Comune. Va considerato, infatti, che, nel caso di stravolgimento della compagine sociale si creerebbero delle ricadute negative in termini economico finanziari sia per il Comune che per le nostre partecipate. Venendo meno le sinergie in ambito sanitario, infatti,

avremmo anche una riduzione del fatturato della nostra partecipata principale, la Farmavaldarno Spa, con un conseguente effetto negativo “diretto” per il bilancio della stessa che un effetto negativo “indiretto” per il bilancio dell’Ente a causa delle minori entrate;

- la società rappresenta un punto di riferimento in tutto il territorio comunale, erogando un servizio con un elevato livello di qualità a prezzi accessibili, garantendo parità di accesso e di trattamento a tutti gli utenti, rappresentando una solida realtà territoriale da preservare;
- la presenza della Farmavaldarno Spa nella compagine societaria permette ad entrambe le società di operare politiche comuni in ambito sanitario, traendone reciproci benefici ed ampliando i rispettivi giri d'affari;
- l’art.24 comma 5-bis del TUSP recita: *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31.12.2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione.”*

è intenzione dell’Amministrazione mantenere la proprietà indiretta nella compagine societaria di Valdarno Center Srl impegnandosi comunque:

- ad operare, per il tramite della partecipata, un attento monitoraggio e controllo dell’attività svolta, in particolare sul bilancio e sui costi sostenuti, verificando costantemente la possibilità di mettere in campo nuove azioni per un incremento del fatturato;
- al rispetto di quanto previsto all’art. 11 c.8 del TUSP;

Nel precedente piano non erano state individuate azioni specifiche di razionalizzazione per la società.

Casa Spa

Sede legale: via Fiesolana, 5
50121 FIRENZE
www.casaspa.it

Codice fiscale/partita IVA: 05264040485
Percentuale di partecipazione: 1,50 %

Ha per oggetto sociale la gestione dei servizi attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio di edilizia pubblica in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi della Legge Regionale n. 77/1998. I relativi contratti di servizio sono stati stipulati da tutti i comuni della provincia di Firenze con la Conferenza d'ambito ottimale LODE.

In particolare, CASA S.P.A. ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE e nel rispetto dei contratti di servizio, le seguenti attività (si citano le principali):

- funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3 comma primo ([L.R.T. n. 77/1998](#)), nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;
- tutte o parte delle funzioni individuate all'art. 4 primo comma ([L.R.T. n. 77/1998](#)), secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;
- le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessazione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'[art. 120 T.U. n. 267/2000](#), per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;
- progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;
- progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;

- realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro sia necessario sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione ad altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;
- esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra forma consentita dalle vigenti leggi.

La Società Casa Spa è stata costituita ai sensi della L.R.T. n.77/1998 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE e tutte le altre funzioni che LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

Nella ripartizione del Commissario Straordinario Cottarelli essa svolge un tipico servizio strumentale nel settore della gestione immobiliare.

Il Comune di Figline Valdarno ha aderito alla società con il versamento della quota capitale sociale con determinazione del responsabile n.1298 del 25.11.2002.

Il Comune di Incisa in Val d'Arno ha aderito alla società con versamento della quota capitale con determinazione del responsabile n.36 del 11.10.2002.

Società Casa spa è totalmente pubblica e vi partecipano anche i Comuni seguenti: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle, Vaglia e Vicchio.

La Società Casa Spa è di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno per l'1,50 % del capitale sociale (percentuale di partecipazione ex Comune di Figline Valdarno 1,00% e dell'ex Comune di Incisa in Val d'Arno dello 0,50 %).

Le società partecipate indirettamente da Casa Spa sono:

- Banca Popolare Etica con una partecipazione dello 0,021% (€ 9.990)
- CET (Consorzio Energia Toscana) con una partecipazione dello 0,024% (€ 17).

La società è guidata da tre amministratori ed aveva al 31/12/2020 n. 76 dipendenti.

L'oggetto sociale di Casa Spa rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera d) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "beni o servizi strumentali all'Ente" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "beni e servizi strumentali all'Ente" (lettera d).

La società risponde, inoltre, ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- il comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari (lettera c);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a un milione di euro, come indicato nella scheda allegata;
- ha prodotto risultati sempre positivi negli ultimi cinque esercizi, aumentando in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni come si evince dal punto 3.02 (lettera e).

Considerato che la società Casa spa:

- ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore,
- realizza gli obiettivi dell'Ente con un elevato livello di qualità e di sicurezza, garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti;
- eroga un servizio basandosi sul principio di continuità, solidarietà, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti.

Considerando, altresì, che il passaggio a un'altra forma di gestione del servizio di recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio di edilizia pubblica in proprietà dell'Ente, risulterebbe antieconomico è intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà delle azioni di CASA Spa senza prescrivere azioni di razionalizzazione.

Nel precedente piano non erano state individuate azioni specifiche di razionalizzazione per la società.

L'Ente raccomanda:

- il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza e corruzione (*Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. “e la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 27 febbraio 2019 in merito all’attività di vigilanza circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione);*
- il rispetto di quanto previsto all'art. 11 c.8 del TUSP;
- Il rispetto delle indicazioni impartite dal Comitato di Coordinamento e Controllo;
- il rispetto delle direttive impartite dall'ente capogruppo in materia di consolidamento dei bilanci, fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Bilancio Consolidato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/4.

Publiacqua Spa

Sede legale: via Villamagna, 90/c-
50126 FIRENZE
www.publiacqua.it

Codice fiscale/partita IVA: 05040110487
Percentuale di partecipazione: **1,110 %**
(Dal 14/06/2021 diventata partecipata indiretta)

La Società è affidataria del servizio idrico integrato dell'ex ambito territoriale Ottimale n.3 “medio-Valdarno”, oggi facente capo, quale Ente unico di bacino, all'Autorità Idrica Toscana. Il servizio comprende tutte le fasi industriali del ciclo e distribuzione di acqua ad usi civili, all'attività di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Publiacqua si occupa infatti della captazione, del trattamento, del convogliamento e della distribuzione di acqua potabile. L'attività interessa sia acque di falda sia acque superficiali. L'azienda gestisce un sistema impiantistico complesso ed articolato, a cominciare dalle grandi strutture del capoluogo toscano. In tutto il territorio gestito, oltre alla distribuzione di acqua potabile, la società cura il collettamento delle acque reflue e la loro depurazione, avendo nell'impianto di San Colombano il punto d'eccellenza.

Publiacqua S.p.A. è stata costituita nel 2000 per iniziativa dei Comuni in cui la società esercitava la propria attività. Nel 2006, a conclusione di una gara ad evidenza pubblica, è stato individuato un partner privato, Acque Blu Fiorentine S.p.A. composto da una serie di aziende pubbliche e private fra le quali Acea S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A. che si è aggiudicato il 40% del capitale sociale.

Il Comune di Figline Valdarno ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 23.1.2001. Il Comune di Incisa in Val d'Arno ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio comunale n. 156 del 27.12.2000.

Publiacqua Spa è una società mista a partecipazione pubblica di maggioranza, alla quale partecipavano direttamente, fino al 13/06/2021, i seguenti comuni: Firenze, Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Terranuova Bracciolini, Vicchio, Agliana, Montale, Sambuca Pistoiese, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Lastra a Signa, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Scarperia e San Piero, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio, San Godenzo, Londa, Dicomano, San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa. Altri soci pubblici: Publiservizi Spa e Consiag. Socio privato: Acque Blu Fiorentine.

Publiacqua Spa, fino al 13/06/2021, era partecipata direttamente dal Comune per l'1,110% del capitale sociale (percentuale di partecipazione ex Comune di Figline Valdarno dello 0,826% e dell'ex Comune di Incisa in Val d'Arno dello 0,283 %).

Dal 14/06/2021 la partecipazione è diventata indiretta, per il tramite della Holding Acqua Toscana Spa.

Le società partecipate indirettamente da Publiacqua Spa sono:

- Ingegnerie Toscane Srl di Firenze partecipata al 47,168%,
- Le Soluzioni Scarl Srl di Empoli partecipata al 25,22%);
- Tiforma di Firenze partecipata al 22,75%;
- Aquaser S.r.l. di Roma partecipata al 1%;
- Water Right and Energy Foundation (WRE) di Firenze partecipata al 33,33%.

Publiacqua Spa è guidata da otto amministratori ed aveva al 31/12/2020 n. 611 dipendenti.

L'oggetto sociale della Publiacqua Spa rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "servizi di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a).

Risponde, inoltre, ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- il comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari (lettera c);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a un milione di euro, in costante crescita come indicato nella scheda allegata;
- ha prodotto risultati sempre positivi negli ultimi cinque esercizi, aumentando in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni come si evince dalla scheda allegata.

Considerato che:

- la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore;
- la società realizza gli obiettivi del servizio pubblico con un elevato livello di qualità e di sicurezza, garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti;
- la società eroga un servizio basandosi sul principio di continuità, solidarietà, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti;
- è stato individuato il socio privato con gara ad evidenza pubblica;
- per l'Ente risulterebbe tecnicamente ed operativamente impossibile il passaggio ad una gestione diretta

è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione indiretta in Publiacqua Spa senza individuare azioni specifiche di razionalizzazione.

Anche nel precedente piano non erano state rilevate azioni di razionalizzazione.

L'Ente in qualità di socio pubblico raccomanda:

- il rispetto della normativa in materia di trasparenza e corruzione (*Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. "e la deliberazione dell'Autorità*

Nazionale Anticorruzione n. 141 del 27 febbraio 2019 in merito all'attività di vigilanza circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione).

- il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Toscana Energia Spa

Sede legale: Piazza E. Mattei, 3
50127 – FIRENZE
www.toscanaenergia.it

Codice fiscale/partita IVA: 05608890488
Percentuale di partecipazione: 0,0087%

Le principali attività sono: distribuzione gas metano in regime di servizio pubblico; costruzione e gestione di infrastrutture di tubazioni interrate e fuori terra; gestione di rapporti con gli operatori di trasporto, a monte, ed i grossisti a valle, distribuzione diretta a clienti con capacità autonoma di acquisto gas. Ha quindi per oggetto la gestione dell'erogazione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigianali ed agricoli.

Toscana Energia, operativa dal 1° marzo 2007, è nata dalla fusione di Fiorentinagas e Toscana Gas. E' l'azienda leader nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, una grande realtà industriale che conta 91 Comuni soci (51,25% di soci pubblici) e il partner industriale Italgas al 48,08% (Gruppo Snam), oltre altre partecipazioni di minor entità. Toscana Energia rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato in grado di mantenere uno stretto rapporto con il territorio. Una formula capace di unire la forte cultura sociale e territoriale degli enti locali a quella imprenditoriale del partner industriale, per garantire ai cittadini e alle imprese qualità e innovazione tecnologica.

Il comune ha aderito alla società, allora Fiorentinagas, con deliberazione del consiglio comunale dell'ex Comune di Incisa in Val d'Arno n.9 del 30.1.1984 con l'acquisto delle azioni.

La Società Toscana Energia spa è società mista a partecipazione pubblica di maggioranza, alla quale partecipano i comuni seguenti: Comune di Firenze, Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, San Miniato, Viareggio, Massarosa, Santa Croce sull'Arno, Castelnuovo di Sotto, Altopascio, Lari, Peccioli, Ponsacco, Calcinaia, Vicopisano, Bientina, Buti, Calci, Terricciola, Montecarlo, Capannoli, Palaia, Chianni, Lajatico, Santa Luce, Fauglia, Crespina Lorenzana, Camaione, Casiana Terme, Pisa, Vecchiano, Pietrasanta, bagno a Ripoli, Orciano Pisano, Montecatini Terme, Scarperia e San Piero, Rignano sull'Arno, Castelnuovo di Padoa, Monsummano Terme, San Casciano Val di Pesa, Pescia, Volterra, Impruneta, Greve in Chianti, Laterina Pergine Valdarno, Rufina, Pieve a Nievole, Vicchio, Barga, Tavarnelle Val di Pesa, Buggiano, Massa e Cozzile, Porcari, Pelago, Loro Ciuffenna, Ponte Buggianese, Dicomano, Castelnuovo Garfagnana, Reggello, Uzzano, Lamporecchio, Pontassieve, Barberino Tavarnelle, Larciano, Londa, Pontedera, Borgo San Lorenzo, Chiesina Uzzanese, Fiesole, Radda in Chianti, Vaglia, Gaiole in Chianti, San Godenzo, Pieve Fosciana e Campi Bisenzio. Altri soci: Publiservizi spa, Italgas spa, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa.

La Società Toscana Energia Spa è di proprietà del Comune per il 0,0087 % del capitale sociale.

Le società partecipate indirettamente da Toscana Energia sono:

- Toscana Energia Green Spa di Pistoia partecipata al 100%,
- Gesam Reti Spa di Lucca partecipata al 42,96%,
- Valdarno Srl di Pisa partecipata al 30,05% (in liquidazione),

La società è guidata da undici amministratori ed aveva al 31/12/2020 n. 380 dipendenti.

Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di “servizi di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

Risponde inoltre ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- il comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari (lettera c),
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a un milione di euro, come indicato nella scheda allegata;
- ha prodotto risultati sempre positivi negli ultimi cinque esercizi, aumentando in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni come si evince dalla scheda allegata.

Considerato che:

- la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore;
- la società realizza gli obiettivi del servizio pubblico con un elevato livello di qualità e di sicurezza, garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti;
- la società eroga un servizio basandosi sul principio di continuità, solidarietà, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti;
- risulterebbe tecnicamente ed operativamente impossibile per il comune il passaggio ad una gestione diretta

è intenzione dell’Amministrazione mantenere la proprietà delle azioni di Toscana Energia Spa senza individuare azioni specifiche di razionalizzazione.

Anche nel precedente piano non erano state rilevate azioni di razionalizzazione.

L’Ente in qualità di socio pubblico raccomanda:

- il rispetto della normativa in materia di trasparenza e corruzione (*Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. “e la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 27 febbraio 2019 in merito all’attività di vigilanza circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione)*);
- il rispetto di quanto previsto all’art. 11 c.8 del TUSP.
- il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - e dell’ulteriore normativa vigente in materia.

Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. Srl)

Sede legale: P.zza dell'Indipendenza, n.16
50129 FIRENZE
www.conorzioenergiatoscana.it

Codice fiscale/partita IVA: 05344720486
Percentuale di partecipazione: 0,185%

Il CET, ha come scopo sociale esclusivo: la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci, la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci, la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per conto dei soci e per materie attinenti all'oggetto sociale, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1 dei Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004.

Il C.E.T. opera tramite indizione di gare, acquista elettricità per conto dei consorziati allo scopo di ottenere le migliori condizioni di mercato presenti in ambito nazionale e/o internazionale prendendo come riferimento le condizioni presenti in ambito CONSIP (presenza di eventuali convenzioni).

La stessa Regione Toscana lo ha individuato quale centrale unica di committenza a livello regionale per tutto ciò che attiene le forniture di energia.

Con deliberazione del Consiglio comunale n.128 del 22.12.2014 il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha aderito alla Società Consortile Energia Toscana (C.E.T s.c.r.l) nata nel 2003 su iniziativa della Regione Toscana e dell'Università di Pisa come centrale di committenza per l'acquisto aggregato di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero.

La quota di partecipazione, ad oggi, è pari allo 0,185%, del capitale sociale del Consorzio.

La società è guidata da tre amministratori ed aveva al 31/12/2020 n. 10 dipendenti.

L'oggetto sociale rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera d) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "beni e servizi strumentali all'Ente" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "beni e servizi strumentali all'Ente" (lettera d).

La Società consortile Energia Toscana (C.E.T. Srl) risponde, inoltre, ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- il comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari (lettera c);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a un milione di euro come indicato nella scheda allegata;

- ha prodotto risultati sempre positivi negli ultimi cinque esercizi, aumentando in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni come si evince dalla scheda allegata.

Considerato che la società consortile:

- ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore;
- contribuisce alla realizzazione di obiettivi del servizio pubblico con un elevato livello di qualità e non comportando costi a carico del nostro ente, fatta eccezione per una contribuzione alle spese di funzionamento;
- eroga un servizio altamente specializzato e professionale;

è intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà delle azioni di C.E.T. Srl senza individuare azioni specifiche di razionalizzazione.

Anche nel precedente piano non erano state rilevate azioni di razionalizzazione.

L'Ente in qualità di socio pubblico raccomanda:

- il rispetto della normativa in materia di trasparenza e corruzione (*Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. "e la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 27 febbraio 2019 in merito all'attività di vigilanza circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*);
- il rispetto di quanto previsto all'art. 11 c.8 del TUSP;
- il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il rispetto delle indicazioni impartite dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza del CET;
- il rispetto delle direttive impartite dall'ente capogruppo in materia di consolidamento dei bilanci, fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Bilancio Consolidato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/4.

Società partecipate NON riconducibili all'art. 4 o all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e soggette a "razionalizzazione"

A.E.R. Ambiente Energia Risorse Spa

Sede legale: via Marconi 2/bis - loc. Scopeti
50068 RUFINA (FI)
www.aerweb.it

Codice fiscale/partita IVA: 01388690487
Percentuale di partecipazione: 0,56%

La Società A.E.R. Spa si occupa in particolare della raccolta, gestione e trattamento rifiuti, compresa la raccolta differenziata e smaltimento dei vari materiali da destinare al riutilizzo. L'azienda provvede anche alla rimozione di amianto, di scarichi abusivi, allo spazzamento stradale, alla pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche, alla manutenzione del verde pubblico; offre servizi di disinfezione e derattizzazione delle aree pubbliche e di gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche.

Il Comune di Figline Valdarno ha aderito alla società con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 17.6.2002. Il Comune di Incisa in Val d'Arno ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 29.11.2001.

L' AER Spa è una società mista a partecipazione pubblica di maggioranza, alla quale partecipano i comuni seguenti: Pelago, Pontassieve, Rufina, Dicomano, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno e il nostro Ente Figline e Incisa Valdarno. Inoltre partecipa come socio privato la Società Valdisieve S.c.a.r.l con il 10,02 % delle quote.

La Società AER Spa è di proprietà del Comune per lo 0,56% (Percentuale di partecipazione ex Comune di Figline Valdarno 0,38% e dell'ex Comune di Incisa in Val d'Arno dello 0,18 %)

Le società partecipate da Aer Spa e indirettamente da questo Comune sono:

- Aer Impianti Srl di Rufina (in liquidazione) partecipata al 2,01% che si occupa della realizzazione di impianti di termovalorizzazione, discariche ed impianti per le energie rinnovabili e la gestione di impianti di incenerimento e discariche;
- C.R.C.M Srl di Terranuova Bracciolini partecipata al 9,59% che si occupa della raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento rifiuti solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi, commercio all'ingrosso di materiali di recupero, trasporto di merci e prodotti di qualsiasi genere e natura in conto proprio e per conto terzi;

La società è guidata da tre amministratori ed aveva al 31/12/2020 n. 78 dipendenti.

Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali di un comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali di un comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizio di interesse generale" (lettera a).

L'A.E.R. Spa risponde, inoltre, ai criteri dell'articolo 20 comma 2 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- il Comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari (lettera c);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a un milione di euro, come indicato nella scheda allegata;
- ha prodotto risultati positivi per quattro volte negli ultimi cinque esercizi.

Tuttavia, alla data del 31.12.2018 pur:

- realizzando gli obiettivi del servizio pubblico con un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti;
- chiudendo gli esercizi 2016 e 2017 e 2019 con un utile, mentre il 2018 aveva rilevato una perdita per euro 867.414,00 probabilmente derivante dal passaggio dell'Ente e del Comune di Rignano sull'Arno ad altro gestore individuato con gara d'ambito;
- gestendo un servizio pubblico di rilevanza economica a rete e quindi inserita nel Piano di ambito, ex art. 27 L.R. Toscana n.25/98, approvato con delibera assembleare n.2 del 07/02/2014 della Autorità Ato Toscana Centro,

non lo esercita nei confronti del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Dal 1 marzo 2018 la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani è passata da A.E.R. Spa alla società Alia Spa per effetto dell'aggiudicazione della gara indetta a livello di Ambito territoriale, per una durata ventennale.

Nella precedente ricognizione adottata con delibera n. 100 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno aveva pertanto stabilito di procedere all'alienazione della partecipazione mediante procedura aperta.

In data 01/10/2020 è stato pubblicato il bando di gara ad evidenza pubblica per la procedura di dismissione, con scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al 02/11/2020.

Allo scadere di detto termine è stato rilevato che non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la procedura di alienazione è andata deserta.

Con comunicazione del 03/11/2020 e successivo sollecito del 29/07/2021, è stata chiesta la liquidazione della quota di partecipazione da parte di A.E.R. Spa, quantificata in € 33.396,20.

L'azione di razionalizzazione da intraprendere è quella di portare a compimento la liquidazione della quota di partecipazione e la fuoriuscita del Comune dalla compagine sociale di AER Spa.

Nelle more della liquidazione della quota societaria l'Ente comunque raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - e dell'ulteriore normativa vigente in materia.

A.E.R. Impianti Srl (In liquidazione)

Sede legale: Via Marconi 2 bis- loc. Scopeti
50068 RUFINA (FI)

Codice fiscale/partita IVA: 05947000484
Percentuale di partecipazione: 3,02%

www.aerimpianti.it

Ha per oggetto sociale la prestazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento rifiuti, la realizzazione di impianti di termovalorizzazione, di discariche ecc.

La Società venne costituita da AER Spa in data 25 marzo 2009, con atto al rogito notarile rep. 64927, conferendo alla medesima il ramo di azienda avente sede in Rufina, frazione Selvapiana, S.S. Tosco Romagnola Km 103+700, avente ad oggetto *“l’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi, urbani ed assimilati in stazione di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani, nonché incenerimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.*

L’esistenza di due distinte società di natura e composizione analoghe ma ciascuna delle quali investita di compiti di servizio distinti e dati - da un lato - dalla gestione dei servizi connessi alla raccolta, spazzamento e trasporto e - dall’altro - dai compiti di realizzazione e gestione dell’impiantistica in dotazione, ha rappresentato una sicura razionalizzazione e migliore organizzazione della gestione dei servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Il Comune di Figline Valdarno ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 24.7.2009. Il Comune di Incisa in Val d'Arno ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio comunale n.52 del 27.7.2009.

La Società AER Impianti Srl è società mista a partecipazione pubblica di maggioranza alla quale partecipano i comuni seguenti: Pelago, Pontassieve, Rufina, Dicomano, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno e il nostro Ente Figline e Incisa Valdarno, AER Spa con la partecipazione del 2,01% e il socio privato Valdisieve S.c.a.r.l con il 10,02 % delle quote.

La Società AER Impianti Srl è di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno per il 3,02 % del capitale sociale (percentuale di partecipazione ex Comune di Figline Valdarno 0,01% e dell'ex Comune di Incisa in Val d'Arno del 3,01%).

La società è stata posta in liquidazione con l’Assemblea dei soci del 29.06.2017.

L’oggetto sociale della A.E.R. Impianti Srl rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di “servizi di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

Non risponde, per contro, ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- non ha dipendenti (lettera b);
- ha un bilancio con un fatturato medio, per l'ultimo triennio, nettamente inferiore a un milione di euro, in costante calo come indicato nella scheda allegata;

Considerato il cattivo andamento della gestione societaria, l'Amministrazione comunale, insieme agli altri soci, ne hanno già disposto la messa in liquidazione.

Pertanto, l'azione di razionalizzazione è già in essere. Sta proseguendo l'azione del liquidatore nella definizione completa dei debiti.

Valdarno Sviluppo S.p.a (In liquidazione)

Sede legale: Piazza XX Settembre,17
52025 Montevarchi (Arezzo)
www.valdarnosviluppo.it

Codice fiscale/partita IVA: 01486000514
Percentuale di partecipazione: **3,01 %**

La società gestiva iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio, anche attraverso la realizzazione di programmi di interesse pubblico di intesa con i soci interessati per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione prevalentemente nell'area del Valdarno superiore.

Il Comune di Figline Valdarno ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio comunale n.116 del 16.10.1995.

Il Comune di Incisa in Val d'Arno ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 20.10.1995.

La Società Valdarno Sviluppo Spa è di proprietà del comune per il 3,01% del capitale sociale (percentuale di partecipazione ex Comune di Figline Valdarno 2,43 % e dell'ex Comune di Incisa in Val d'Arno dello 0,58 %).

La società partecipata indirettamente da Valdarno Sviluppo Spa è la Società Plasis srl – Centro di Alta Formazione - di San Giovanni Valdarno, partecipata al 2%.

Tale servizio rientrava a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi era munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizio di interesse generale” (lettera a).

Non risponde, invece, ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- non ha dipendenti (lettera b);
- ha un bilancio con un fatturato medio, per l’ultimo triennio, inferiore a un milione di euro, in costante calo (lettera d);
- ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi (lettera e).
- è stato dichiarato il fallimento in data 29/03/2017

E’ doveroso ricordare che con deliberazione del C.C. n. 51 del 3.11.2011 dell'ex Comune di Incisa in Val d'Arno e n.136 del 29.2.2012 dell'ex Comune di Figline Valdarno, veniva deciso il **recesso** dalla Società e con deliberazione della Giunta comunale n.66 del 17.7.2012 e n.77 del 29.6.2012, rispettivamente dei comuni di Incisa e Figline Valdarno, oltre confermare la volontà di procedere alla vendita della propria quota, si delegava, congiuntamente agli altri soci che ne avevano deliberato la vendita stessa, la Provincia di Arezzo, come Ente capofila, alla vendita della propria quota societaria.

Si precisa che la società Valdarno Sviluppo Spa è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo del 29.03.2017, dopo che l'Assemblea straordinaria dei soci del 29 luglio 2013 aveva stabilito di procedere allo scioglimento della stessa per "raggiungimento dello scopo sociale", secondo la normativa generale del Codice Civile, così come previsto anche nel comma 613, dell'art.1, della legge di stabilità 2015. Proseguono le attività del curatore fallimentare.

Società partecipata a seguito di nuova costituzione nell'anno 2021

Società Acqua Toscana Spa

Sede legale: P.zza Leon Battista Alberti, 1/A
50136 FIRENZE
acquatoscana spa@legalmail.it

Codice fiscale/partita IVA: 07107290483
Percentuale di partecipazione: **2,08693%**

Acqua Toscana Spa è stata costituita in data 14/06/2021 su iniziativa di "CONSIAG S.p.A.", società interamente partecipata da Enti Pubblici, ed i Comuni di Firenze, Figline e Incisa Valdarno, Pontassieve, Reggello, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò, Pelago, Rignano sull'Arno, Vicchio, Rufina, Dicomano, Scarperia e San Piero, Londa, Campi Bisenzio, Quarrata, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vernio, Montale, Barberino di Mugello, Sambuca Pistoiese, Scandicci, Borgo San Lorenzo, Signa, Lastra a Signa, Prato, San Godenzo, Barberino Tavarnelle, Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli e Greve in Chianti.

I suddetti soci hanno conferito alla nuova società le azioni detenute nella Società Publiacqua Spa, che è diventata pertanto partecipazione indiretta.

La società ha per oggetto l'esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - di:

- a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate;
- b. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo;
- c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera;
- e. gestire i rapporti con le associazioni di categoria;
- f. coordinare e promuovere gli interessi della società e delle singole partecipate;
- g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
- h. promuovere iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all'oggetto sociale;
- i. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- j. svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;

Tali finalità rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera d) dello stesso articolo 4 del TU annovera l'

“autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

In base al comma 5 del TU, il divieto per le società di cui al suddetto comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, per Acqua Toscana Spa non trova applicazione, rientrando tra le società esonerate perché aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali; è tenuta tuttavia al rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

La società, quindi è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto svolge l’attività di “autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni” (lettera d).

Per Acqua Toscana Spa, essendo di nuova costituzione, non sono verificati i criteri dell’articolo 20 del T.U.

È intenzione dell’Amministrazione mantenere la proprietà delle azioni di Acqua Toscana Spa non prescrivendo azioni di razionalizzazione.

Nel precedente piano non erano state individuate azioni specifiche di razionalizzazione per la società.

In termini di obiettivi futuri l’Ente raccomanda:

- il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza e corruzione (*Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. “e la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 27 febbraio 2019 in merito all’attività di vigilanza circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione);*
- il rispetto di quanto previsto all’art. 11 c.8 del TUSP;
- il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, in particolare dell’Allegato 4/4, in materia di consolidamento dei bilanci.

Allegati

In allegato al presente documento sono riportate le schede di sintesi predisposte dal MEF per l’attuale rilevazione con i dati al 31.12.2020.

Per quanto non presente si rinvia alla sezione dell’Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Figline e Incisa Valdarno.